



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
229	28/11/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co.1 e 133 co. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 16668/2019.

Trasgressore: Di Fruscio Pasquale. Obbligato in solido: Comune di Pietramelara. Archiviazione della contestazione ARPAC 44983/2020.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- A. Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, presso l'Insediamento Depuratore rete fognaria comunale sita nel comune di Pietramelara (CE), in data 27/02/2019, un sopralluogo prelievo di acque reflue i cui esiti sono riportati nel verbale 16/DSF/19 e nel rapporto di prova R.G. n°20190004218 relativo alle analisi eseguite dall'Area Analitica di Caserta;
1. Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso il superamento dei limiti di scarico previsto dall'atto autorizzativo per il parametro Escherichia Coli (Autorizzazione Unica Ambientale prot. 1874 del 11/03/2018 rilasciata dal comune di Pietramelara);
 2. Che, pertanto, con nota n. 16668/2019 notificata con pec del 20/03/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, al Sig. Di Fruscio Pasquale ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pietramelara, la violazione dell'art. 101 punita all'art. 133 comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro;
 3. Che non sono pervenute, da parte dell'interessato, memorie difensive scritte né richiesta di audizione orale, benché debitamente informato di tale possibilità, nell'atto di contestazione.
 4. Che la provincia di Caserta, con nota n. 21300 del 10/06/2019, diffidava il comune di Pietramelara ad adempiere alle prescrizioni dell'ARPAC per risolvere le criticità riscontrate all'atto del sopralluogo del 27/02/2019;
 5. Che è pervenuta nota da parte della provincia di Caserta, n. 24602 del 03/07/2019, acquisita al prot. reg. 425215 del 04/07/2019, tramite cui veniva ritirata la sopra menzionata diffida, per aver il comune eliminato le criticità evidenziate.
- B. Che l'ARPAC, congiuntamente al Corpo Carabinieri Forestale di Pietramelara, effettuava, presso l'Insediamento Depuratore rete fognaria comunale sita nel comune di Pietramelara (CE), in data 28/07/2020, un sopralluogo prelievo di acque reflue i cui esiti sono riportati nel verbale 23/DSF/20 e nel rapporto di prova R.G. n° 20200012782 relativo alle analisi eseguite dall'Area Analitica di Caserta;
1. Dal rapporto di prova, risulta che è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai valori limite previsti dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m. e i e/o prescritti dall'atto autorizzativo, per i parametri ESCHERICHIA COLI ed AZOTO NITROSO, in violazione dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i;
 2. Non è stata inviata, così come richiesto al Gestore nel verbale di sopralluogo, la procedura di gestione impianto in caso di interruzione temporanea o malfunzionamento, prevista dalla D.G.R. Campania n. 259 del 29/05/2012 e prescritta al punto 9 dell'atto autorizzativi (AUA prot. n. 1874 del 11/03/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Pietramelara); Tale mancanza comporta una non ottemperanza ad una prescrizione del provvedimento di autorizzazione, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 3, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i;
 3. Che, con nota **44983/2020**, l'ARPAC contestava l'illecito riportato al punto 1, al titolare dello scarico a cui era stato rilasciato il provvedimento autorizzativo. Pertanto, riteneva responsabile dell'illecito, di cui al punto 1, il sig. Di Fruscio Pasquale in qualità di sindaco del Comune di Pietramelara.
 4. Che, con la stessa nota 44983/2020, l'ARPAC contestava l'illecito riportato al punto 2 alla ditta SOTECO S.P.A. titolare della gestione dell'impianto (affidata con Determina Dirigenziale del Comune di Pietramelara n. 163 del 16.07.20.) Pertanto, riteneva responsabile dell'illecito di cui al punto 2 il sig. Barletta Salvatore in qualità di Legale Rappresentante della ditta Soteco;
 5. Che l'illecito contestato al sig. Barletta, di cui al punto 2 della contestazione ARPAC n. 44983/2020, sarà oggetto di separato procedimento;
 6. Che sono pervenute memorie difensive da parte del sig. Di Fruscio Pasquale, prot. 445684 del 28/09/2020. Contestualmente, il sig. Di Fruscio richiedeva audizione personale, tenutasi in data 02/03/2021 prot. 115437.

- Che tutti gli atti sopra richiamati si intendono qui integralmente riportati.

RILEVATO

- Che i verbali e la contestazione in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che il ricettore dello scarico era il corpo idrico superficiale Rivolo Pontevecchio;
- Che lo sfioramento del parametro E.Coli era di una percentuale superiore al 50% del limite tollerato dall'atto autorizzativo;
- Che, dai punti salienti delle memorie difensive del sig. Di Fruscio, emerge:
 - *“Omissis...Prova ulteriore di detta ripartizione di competenze è nelle determinazioni gestionali (determina n. 61 del 27/02/2020 per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del depuratore, determina n. 112 del 07/05/2020 di affidamento sostituzione di apparecchiature e impianti, e determina n. 163 del 16/07/2020 di affidamento della gestione dell'impianto di depurazione) assunta in autonomia funzionale e neppure comunicate al Sindaco...Omissis”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”;*
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;*
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, riguardo alla violazione accertata mediante contestazione 16668/2019, non sussistono esimenti in favore del sig. Di Fruscio;
- Che, in virtù della nota da parte della provincia di Caserta, n. 24602 del 03/07/2019, tramite cui veniva ritirata diffida, per aver il comune eliminato le criticità evidenziate, è applicabile l'attenuante prevista dall'art. 140 del TUA, con riduzione della sanzione fino ad un terzo;
- Che è stata commessa un'infrazione della stessa indole nei cinque anni antecedenti, contestata dall'ARPAC nel 2017 e sanzionata dallo scrivente Ufficio con Decreto n. 273 del 30/11/2020;

- Che, pertanto, la sanzione per la violazione dell'art. 101 co.1 è calcolata in applicazione delle indicazioni del D.D. Regione Campania 242 del 24/06/2011, relativo alla determinazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni comminate per la violazione del D.Lgs. 152/2006, secondo il seguente schema:
-
- Che, riguardo alla contestazione ARPAC 44983/2020, valutati gli scritti difensivi, si ritiene di dover archiviare la stessa perché il fatto non è imputabile al sig. Di Fruscio in quanto la gestione dell'impianto era già stata affidata alla ditta Soteco, al momento del sopralluogo/prelievo 23/DSF/20 del 28/07/2020;

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 572924 del 27/11/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al Di Fruscio Pasquale ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, Sindaco del Comune di Pietramelara all'epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed al Comune di Pietramelara, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma **3.600,00 (Tremilaseicento/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 di cui alla nota di contestazione in oggetto, prodotta dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.
- Di archiviare la contestazione ARPAC 44983/2020 - punto 1, nei confronti del sig. Di Fruscio Pasquale.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
 - Di Fruscio Pasquale - Codice tributo: 531
- Oppure
- Comune di Pietramelara – codice tributo 519
 - Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta